

ALLEGATO alla delibera del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**COMUNE DI VIESTE**  
Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**  
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

## INDICE

- Art. 1** - Presupposto dell'imposta
- Art. 2** - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 3** - Esenzioni
- Art. 4** - Misura dell'imposta
- Art. 5** - Obblighi di comunicazione e versamenti
- Art. 6** - Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 7** - Sanzioni
- Art. 8** - Riscossione coattiva
- Art. 9** - Rimborsi
- Art. 10** - Contenzioso
- Art. 11** - Funzionario Responsabile dell'Imposta
- Art. 12** - Disposizioni transitorie

## **ARTICOLO 1**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. 446/97.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado.
3. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
4. L'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo, da finanziare con l'imposta di soggiorno: è a carico dell'Ente Locale l'invio telematico all'Osservatorio Nazionale del Turismo istituito presso il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

## **ARTICOLO 2**

### **SOGGETTO PASSIVI DELL'IMPOSTA**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non è residente nel Comune di Vieste.
2. Il titolare o gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'imposta.

## **ARTICOLO 3**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
  - b) Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Vieste.
  - c) Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.
  - d) Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
  - e) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
  - f) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Vieste per lo svolgimento di attività nel periodo estivo.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

## **ARTICOLO 4**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, così come riportato nell'allegato "A" al presente regolamento.
2. L'imposta si applica fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per viaggi individuali e fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi per viaggi di gruppo con almeno 20 partecipanti.
3. **Abrogato.**

## ARTICOLO 5

### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi.
2. **Abrogato.**
3. Si istituisce il Registro Giornaliero delle Presenze come da allegato tecnico. Tale registro dovrà contenere le informazioni relative ad arrivi, presenze e partenze degli ospiti; il report è in formato digitale ed adotta la struttura prevista dalla funzionalità gestionale denominata "Registro Giornaliero" presente nel sistema S.P.O.T. (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere quotidianamente il Registro Giornaliero delle Presenze entro le 24 ore successive alla partenza e all'arrivo di uno o più ospiti, per monitorare e calcolare giornalmente gli importi che saranno disponibili nelle casse comunali al fine di agevolare la programmazione del reinvestimento delle somme stesse. Non è richiesto l'invio del Registro Giornaliero delle Presenze qualora non ci siano arrivi o partenze in quel giorno. La trasmissione deve avvenire tramite il link "Imposta di soggiorno" presente sulla Home page del sito ufficiale del Comune di Vieste ([www.comune.vieste.fg.it](http://www.comune.vieste.fg.it)).

#### 3bis. **Abrogato.**

4. Il sostituto d'imposta provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art.2, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza con la dicitura: " assolta imposta di soggiorno".
5. "I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, le generalità dei soggetti passivi inadempienti mediante appositi modelli, predisposti dal Comune, di dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno da compilarsi a cura dell'ospite della struttura ricettiva o a cura del gestore della struttura ricettiva. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dall'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 193/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati);
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vieste, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.
7. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro il giorno 5 del mese successivo unitamente alla comunicazione di cui al comma
8. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. Mediante bollettino postale;
- b. Mediante bonifico bancario.

## **ARTICOLO 6**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, anche in considerazione di quanto previsto all'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 193/2003.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle leggi vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
  - b) Inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006.

## **ARTICOLO 7**

### **SANZIONI**

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione di dati e notizie così come previsto dall'art. 6, comma 3, nonché per l'omessa trasmissione delle stesse da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, nonché per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione quotidiana del Registro giornaliero delle presenze agli uffici comunali da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**ARTICOLO 8**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

**ARTICOLO 9**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

**ARTICOLO 10**  
**CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ARTICOLO 11**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. La G.C. provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta, provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

**ARTICOLO 12**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2012.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011.
3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.

**Allegato A**

Al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno  
nel Comune di Vieste

Tipologia struttura	Classificazione	Tariffe in € per persona e per pernottamento	
		Gennaio-Maggio Ottobre -Dicembre	Giugno - Settembre
Alberghi	5 stelle	1,20	2,20
	4 stelle	1,00	2,00
	3 stelle	0,80	1,60
	2 stelle	0,60	1,20
Residenze Turistico-alberghiere	4 stelle	1,00	2,00
	3 stelle	0,80	1,60
	2 stelle	0,60	1,20
Villaggi turistici	4 stelle	1,00	2,00
	3 stelle	0,80	1,60
	2 - 1 stelle	0,60	1,20
Agriturismi, appartamenti per vacanze		0,60	1,20
Campeggi, Aree attrezzate per sosta, Residenze Turistiche e Residence		0,60	1,20
Affittacamere B&B a conduzione familiare ed in forma imprenditoriale		0,80	1,60
Case private adibite a locazione turistica		0,60	1,20